



IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 febbraio 2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 85/2023 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione, promosso

DA

██████████ (cod. fisc. e p- I.V.A. ██████████), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ ██████████ per procura allegata al ricorso

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

██████████ (cod. fisc. ██████████) e avv. ██████████ ██████████ (cod. fisc. ██████████), rappresentati e difesi da quest'ultimo ██████████ per procura allegata alla memoria di costituzione

RESISTENTI

E DI

██████████ (cod. fisc. ██████████), rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ per procura allegata alla memoria di costituzione

RESISTENTE

OGGETTO: misure protettive del patrimonio





Letto il ricorso *ex art. 19 CCII* depositato dalla [REDACTED] in data 3 gennaio 2023;

verificato che risulta rispettato il termine di cui all'art. 19, comma 1, CCII, giacché il ricorso è stato depositato il giorno successivo alla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto;

ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale *ex artt. 19, comma 1, e 27 CCII*;

rilevato che, anche a seguito delle integrazioni richieste, è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 19, comma 2, CCII;

dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati, a cura della ricorrente, ai creditori incisi dalle misure protettive;

esaminate le memorie di costituzione depositate dai creditori sig.

[REDACTED] e [REDACTED] e dal creditore [REDACTED]
[REDACTED]

letta la relazione trasmessa, in data 24 gennaio 2023, dall'esperto nominato dalla Commissione di cui all'art. 13 comma 6, CCII, avv. [REDACTED]
[REDACTED]

esaminate le successive note autorizzate depositate dalle parti;

visti i pareri redatti dall'esperto in data 15 e 28 febbraio 2023;

ritenuto, anzitutto, che nella fattispecie sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso alla composizione negoziata della crisi previsto dall'art. 12, comma 1, CCII, essendo la società ricorrente un imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio economico-finanziario, come si evince dalla documentazione contabile prodotta in giudizio;

rilevato, inoltre, che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 17, comma 9, CIII, non risultando che la ricorrente abbia instaurato altra



procedura di composizione negoziata della crisi conclusasi con archiviazione da meno di un anno;

precisato, quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure protettive, che:

- la composizione negoziata della crisi può essere avviata quando *“risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”* (art. 12, comma 1, CCII);
- l’esperto, dopo l’accettazione dell’incarico, è subito tenuto a convocare l’imprenditore allo scopo di verificare *“l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento”* (art. 17, comma 5, CCII);
- all’udienza l’esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alla *“funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”* (art. 19, comma 4, CCII);
- il giudice può prorogare la durata delle misure già disposte solo *“per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”* (art. 19, comma 5, CCII), mentre può revocarle o abbreviarne la durata *“quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori”* (art. 19, comma 6, CCII);

ritenuto, alla luce di tali disposizioni, che – come evidenziato da un condivisibile pronunciamento giurisprudenziale – in sede di conferma delle misure protettive il giudice deve verificare la sussistenza di *“una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall’Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l’obbiettivo di mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell’impresa – al cui*



perseguimento le misure protettive sono strumentali –, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori” (Trib. Piacenza, ord. 22 dicembre 2022);

considerato che, nell’ottica di un siffatto accertamento, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena, ord. 3 dicembre 2022 nel proc. n. 5150/2022 V.G.) si è sforzata di individuare una serie di elementi – estrinseci e intrinseci – indicativi, o quantomeno sintomatici, della idoneità della composizione negoziata della crisi a perseguire l’obiettivo del risanamento, vale a dire:

- l’espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell’intero ceto;
- l’attestato di fiducia dell’esperto (desumibile dal parere positivo reso ai sensi dell’art. 19, comma 4, CCII, anche sulla scorta delle trattative già eventualmente instaurate e degli accertamenti preliminari svolti);
- la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;
- la chiarezza della strategia di risanamento;
- la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
- il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l’eventuale *stay* non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
- il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori.

osservato che, nel caso in esame, gli elementi a disposizione conducono senz’altro ad una valutazione negativa circa la ragionevole perseguibilità di un risanamento della [REDACTED] ove si consideri che:

- a) è pendente davanti al Tribunale di [REDACTED] una procedura esecutiva immobiliare (n. [REDACTED] R.G.Es.) promossa da [REDACTED]



(titolare di un credito di € 2.131.289,00, pari al 70,45% dell'esposizione debitoria complessiva dell'odierna ricorrente), nella quale sono intervenuti i creditori [REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto l'immobile di [REDACTED] ove la [REDACTED] esercita l'attività alberghiera;

- b) l'esperto ha fatto presente che *"attualmente, i creditori interpellati ed intervenuti nel presente procedimento non hanno manifestato disponibilità rispetto al piano di risanamento proposto"* ma, di contro, *"hanno mostrato posizioni di chiusura"* [cfr. parere del 28 febbraio 2023, pag. 7];
- c) il piano di risanamento in questione ipotizza ricavi non in linea con i dati storici (€ 1.034.286,00 già nel 2023, rispetto agli € 535.735,00 del 2018 ed agli € 579.430,00 del 2019);
- d) il piano medesimo presenta, altresì, delle discrepanze rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella procedura esecutiva, sotto il duplice profilo dei tempi previsti per il conseguimento dei ricavi "a regime" (che, contrariamente alla società ricorrente, il C.T.U. stima in quattro anni) e della composizione del totale dei ricavi (avendo il C.T.U., a differenza della ricorrente, escluso che i servizi accessori e, in particolare, quelli di ristorazione possano generare alcuna redditività, trattandosi di un comparto caratterizzato - soprattutto nell'ambito degli hotel a 4 stelle - da marginalità molto contenute, se non negative, che non può dunque rappresentare un significativo centro di ricavi);
- e) come correttamente rimarcato dall'esperto, a fronte di un'offerta al ceto creditorio pari ad € 1.694.449,00, il totale degli utili di esercizio ipotizzati nel piano di risanamento per gli anni 2023 e 2024 ammonta ad € 630.000,00, laddove l'eventuale reperimento di finanza esterna attraverso la vendita del predetto immobile si pone in alternativa



rispetto al piano stesso, essendo evidente che, in caso di cessione della struttura alberghiera, non rileverebbero i prospettati flussi annuali al servizio del debito [cfr. parere cit., pag. 6];

ritenuto che, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, nella fattispecie difettino i necessari requisiti di natura oggettiva per la conferma delle misure protettive;

rilevato, pertanto, che il ricorso *ex art. 19 CCII* proposto dalla [REDACTED]

[REDACTED] deve essere rigettato, con conseguente revoca delle misure protettive;

considerato che, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni affrontate, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

P.Q.M.

rigetta il ricorso *ex art. 19 CCII* depositato dalla [REDACTED] in data 3 gennaio 2023 e, per l'effetto, dispone la revoca delle misure protettive;

compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, ai creditori costituiti e all'esperto, avv.

[REDACTED]
Palermo, 2 marzo 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

